



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 46

XXX /VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)  
(GU14/518813/2022)

### Il Corecom Molise

NELLA riunione del Il Corecom Molise del 30/12/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [redacted] del 21/04/2022 acquisita con protocollo n. 0131961 del 21/04/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### 1. La posizione dell’istante

Nella descrizione dei fatti di cui al modello GU14 l’istante espone: “Addebito di oneri sia su rete fissa che su rete mobile, verosimilmente non previsti, all’atto della migrazione a TIM. Richieste di chiarimenti a mezzo PEC rimasti inevasi”. Richiesta: “Verifica addebiti”. Quantificando il rimborso in € 28,69

#### 2. La posizione dell’operatore



Nessuna memoria e/o documento è stata depositata dall'operatore.

### **3. Motivazione della decisione**

L'istanza può essere accolta. La documentazione presentata dall'utente attesta le lagnanze specifiche del [redacted] in merito ad addebiti, tra l'altro considerati duplicati, relativi ai costi di migrazione ad altro gestore. Le richieste di chiarimenti e di documentazione probante l'obbligo rivolti nei confronti della Vodafone non hanno sortito alcun effetto. Tenuto, quindi, conto che a seguito dei numerosi solleciti, l'operatore ha replicato da ultimo con un messaggio di gestione in corso della segnalazione n. 416421178-1, ritenendo, altresì, che non è stata depositata alcuna documentazione probante il contrario di quanto sostenuto dall'utente, si ritiene dovuto il rimborso dell'importo di € 28,69.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

- 1.** Si accoglie l'istanza di definizione proposta dall'utente [redacted] :  
Vodafone Italia spa dovrà versare a mezzo assegno circolare intestato a [redacted]  
la somma di € 28,69.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Campobasso, 30/12/2022

IL PRESIDENTE



**Fabio Talucci**  
30.12.2022  
16:29:55  
GMT+01:00